

REGOLAMENTO (CE) N. 1756/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1995****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 1995 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1462/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1995 — 30 luglio 1996) e che abroga il regolamento (CEE) n. 612/77⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1462/95 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1995/1996; che, per le domande di diritti d'importazione, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentato negli Stati membri salve l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1462/95 è soddisfatta entro il limite dello 0,385 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 6.